

Legge Regionale 18 Luglio 1977, n° 20

Disciplina sull'organizzazione, i compiti ed il finanziamento delle << Pro-LoCo >>.

Art. 1

Le Associazioni << Pro-LoCo >> sono riconosciute dalla Regione quali organismi a carattere volontario finalizzate alla promozione turistica di base nel quadro generale della politica turistica del territorio molisano attuata dalla Regione stessa e nell'ambito dei compiti specifici di seguito indicati.

Art. 2

Per il raggiungimento delle finalita' generali di cui al precedente articolo 1 le << Pro-LoCo >> svolgono le seguenti funzioni:

- a) assumono tutte le iniziative idonee a tutelare e migliorare le risorse turistiche locali, in modo da richiamare turisti e fare ad essi conoscere ed apprezzare le localita';
- b) si adoperano per tutelare la conservazione e la valorizzazione delle attrattive e del patrimonio culturale ed ambientale esistente e ad incrementare la fruibilita' turistica dei servizi offerti;
- c) si adoperano a sensibilizzare le autorita' locali, gli operatori e le popolazioni residenti nei confronti delle esigenze e dei problemi del turismo e della fruizione delle risorse ambientali.

Art. 3

E' istituito l'albo regionale delle Associazioni << Pro-LoCo >>.

Per conseguire l'iscrizione all'albo deve essere presentata istanza - tramite il Comune - al Presidente della Giunta regionale, corredata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonche' del parere del Consiglio Comunale.

L'iscrizione all'albo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente.

L'albo regionale delle Associazioni << Pro-LoCo >> e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 4

Possono essere iscritte all'albo di cui al precedente articolo le Associazioni << Pro-LoCo >> istituite o da istituirsi nell'ambito del territorio regionale purché ricorrano le seguenti condizioni

- a) che la costituzione della << Pro-LoCo >> sia avvenuta con atto pubblico;
- b) che lo statuto dell'Associazione abbia riportato l'approvazione da parte della Giunta regionale e sia redatto in conformita' di quanto stabilito dal successivo articolo 5;

c) che la localita' in cui viene istituita la << Pro-Loco >> abbia caratteristiche storiche, artistiche, climatiche e paesaggistiche o tradizioni di artigianato locale tipico atto a promuovere la valorizzazione turistica della localita' stessa;

d) che l'Associazione abbia almeno un numero di cinquanta iscritti per una popolazione locale fino a duemila abitanti e di ottanta iscritti per una popolazione superiore ai duemila abitanti;

e) che nella stessa localita' non esista gia' un'altra << Pro-Loco >> riconosciuta ai sensi della presente legge.

Art. 5

Lo statuto delle Associazioni << Pro-Loco >>, ai fini dell'iscrizione all'albo, deve ispirarsi ai principi di democrazia ed in particolare deve prevedere:

a) la presenza nel Consiglio di Amministrazione di tre esperti, che possono essere anche Consiglieri Comunali, eletti dal Consiglio Comunale; uno dei tre rappresentanti e' indicato dalla minoranza;

b) norme sull'elezione e sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione;

c) la pubblicita' delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

d) la possibilita' di iscrizione per tutti i cittadini residenti nel Comune;

e) che, in caso di scioglimento dell'Associazione, i beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente della Regione o di Enti Pubblici, siano devoluti ai Comuni in cui l'Associazione ha sede.

Art. 6

L'iscrizione all'albo e' condizione indispensabile per accedere al contributo della Regione ed eventualmente di altri Enti al fine di effettuare manifestazioni od altre iniziative specifiche nel proseguimento delle loro finalita' promozionali.

Per partecipare all'assegnazione di contributi di cui al precedente comma, le << Pro-Loco >> iscritte all'albo dovranno trasmettere alla Giunta Regionale apposita istanza con la quale si fornisce chiara indicazione di ogni singola iniziativa specificando la spesa relativa e la misura del contributo che si intende richiedere.

Il contributo regionale viene erogato, con destinazione vincolata, ai Comuni sedi di Associazioni << Pro-Loco >> richiedenti.

Le << Pro-Loco >> debbono tassativamente trasmettere alla Giunta, tramite l'Assessorato competente, il conto consuntivo, approvato dal Consiglio Comunale, di ciascuna delle iniziative realizzate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui la concessione del contributo si riferisce.

La concessione dei contributi, su proposta dell'Assessore al Turismo, e' disposta dalla Giunta Regionale di intesa con la Commissione consiliare competente.

Art. 7

Il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberato della Giunta, puo' disporre la cancellazione dall'albo di un'Associazione << Pro-Loce >> allorche' vengano meno i requisiti richiesti per l'iscrizione e venga accertata l'incapacita' dell'Associazione ad assolvere i compiti di istituto.

Art. 8

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Per l'anno 1977, l'onere calcolato in L. 50.000.000, viene posto a carico del nuovo capitolo n. 2521 denominato:<< Contributi ai Comuni con destinazione vincolata, per attivita' delle <<Pro-Loce>>, previa riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2640 del Bilancio 1977.

Per gli anni futuri, gli oneri necessari saranno iscritti con la stessa legge approvativa dei corrispondenti bilanci.

Art. 9

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.